

(N. 878-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia, autorizzazioni a procedere) della Camera dei deputati nella seduta del 16 febbraio 1950  
(V. Stampato N. 959)*

*modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 12 luglio 1950*

*modificato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia, autorizzazioni a procedere) della Camera dei deputati nella seduta del 4 ottobre 1950  
(V. Stampato N. 959-B)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(VANONI)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

**e col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L' 11 OTTOBRE 1950

---

Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali  
e dei tabacchi.

---

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## CAPO I.

## PENE PER IL CONTRABBANDO

## Art. 1.

*Multa per la fabbricazione, preparazione, vendita, introduzione, trasporto, deposito, detenzione, esportazione, lavorazione, e alterazione di tabacco.*

Nei casi di contrabbando di tabacco preveduti dagli articoli 64, numeri 3 e 5; 65; 66; 67, n. 1; 68; 71 e 73 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole è punito:

1° con la multa da lire 30 mila a lire 90 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie;

2° con la multa da lire 25 mila a lire 80 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio.

La multa è ridotta da un terzo alla metà quando la quantità del tabacco oggetto del trabbando non supera i grammi cinquecento.

Agli effetti di questo articolo si considera tabacco lavorato anche il tabacco greggio che sia stato sottoposto a trinciatura o a qualsiasi altra lavorazione o manipolazione.

Qualora trattisi di tabacco estero, si applicano le pene previste nei precedenti commi aumentate da un terzo a due terzi.

## Art. 2.

*Multa per la fabbricazione o preparazione di prodotti derivati dal tabacco, e per la vendita di succedanei del tabacco.*

Nei casi preveduti dall'articolo 64, numeri 4 e 6, della legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole è punito con la multa da lire 15 mila a lire 45 mila per ogni chilogrammo di genere oggetto del contrabbando.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## CAPO I.

## PENE PER IL CONTRABBANDO

## Art. 1.

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 3.

*Multa per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco, e per la detenzione di meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco.*

Sono decuplicate le multe stabilite dagli articoli 77 e 79 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successivamente aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401.

## Art. 4.

*Reclusione e multa in rapporto all'entità del reato.*

Il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli, quando, nei casi di contrabbando preveduti dall'articolo 1, la quantità del tabacco supera i chilogrammi 15, e quando, nei casi preveduti dall'articolo 64, n. 2, della legge 17 luglio 1942, n. 907, le piante abusivamente trapiantate e coltivate superano rispettivamente il numero di cinquecento e di trecento.

## Art. 5.

*Obbligo del pagamento dei diritti di monopolio.*

Salvo il caso in cui il tabacco oggetto del contrabbando sia stato sequestrato, o le piante siano state distrutte a norma dell'articolo 78 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il pagamento della multa non esime il colpevole dall'obbligo del pagamento dei diritti di monopolio.

Questi sono commisurati:

1° se trattasi di tabacco lavorato, al prezzo di tariffa per il pubblico, dedotto l'aggio di rivendita, del corrispondente tipo di prodotto, o prodotto similare, messo in vendita dall'Amministrazione;

2° se trattasi di tabacco greggio, al prezzo di tariffa per il pubblico, dedotto l'aggio di rivendita, del trinciato comune di terza qualità.

## Art. 3.

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 4.

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 5.

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 6.

*Contrabbando aggravato.*

Nelle ipotesi previste dall'articolo 81 della legge 17 luglio 1942, n. 907, qualora il contrabbando abbia per oggetto tabacco, e questo non superi i chilogrammi 15, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli.

La pena della reclusione è da tre mesi a quattro anni se la quantità del tabacco è superiore ai chilogrammi 15 oltre la multa.

## Art. 7.

*Recidiva in contrabbando.*

Nei casi preveduti dall'articolo 82 della legge 17 luglio 1942, n. 907, le pene stabilite dalla presente legge sono aumentate a norma del Codice penale.

## CAPO II.

## PENE PER LE CONTRAVVENZIONI

## Art. 8.

*Arresto e ammenda in rapporto all'entità del reato, per la vendita di tabacco senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita.*

Il colpevole del reato previsto dall'articolo 96, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, quando abbia per oggetto tabacco, è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 25.000.

È punito con l'ammenda da lire 2.000 a lire 5.000 il colpevole del reato previsto dal secondo comma del medesimo articolo, semprechè abbia per oggetto tabacco.

L'ammenda è ridotta da un terzo alla metà quando, nel caso preveduto dal primo capoverso di questo articolo, la quantità del tabacco non supera i grammi 250, e nel caso del secondo capoverso non supera i grammi 500.

Qualora la quantità del tabacco venduto o posto in vendita sia superiore a chilogrammi 5

## Art. 6.

*Identico.**Identico.*

## Art. 7.

*Identico.**Identico.*

## CAPO II.

## PENE PER LE CONTRAVVENZIONI

## Art. 8.

*Identico.**Identico.*

e quella del tabacco acquistato sia superiore a chilogrammi 10, il colpevole è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda rispettivamente indicata nel primo e secondo comma del presente articolo.

## Art. 9.

*Ammenda per le altre contravvenzioni.*

Le ammende stabilite dagli articoli 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100 e 101 della legge 17 luglio 1942, n. 907, aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 110, sono decuplicate se il reato riguarda tabacco.

## CAPO III.

ESTINZIONE DEI REATI PUNIBILI  
CON LA SOLA SANZIONE PECUNIARIA

## Art. 10.

*Competenza dell'Intendente di finanza.*

Per i reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, e dalle altre leggi relative a generi di monopolio ed a generi a questi assimilati, e non punibili con pene detentive, il denunciato può chiedere all'Intendente di finanza competente per territorio che il contesto venga definito mediante il pagamento, oltrechè del diritto di monopolio se dovuto, di una somma che l'Intendente stesso stabilirà entro i limiti massimo e minimo della pena, tenuto conto della gravità del reato, desunta a norma del Codice penale.

Il pagamento della somma anzidetta e del diritto di monopolio eventualmente dovute estingue il reato, ma non dispensa dall'applicazione della confisca, la quale è disposta dallo stesso Intendente.

Le disposizioni di questo articolo sono stabilite in deroga agli articoli 21, n. 2, e 46 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

## Art. 9.

*Identico.*

*Identico.*

## CAPO III.

ESTINZIONE DEI REATI PUNIBILI  
CON LA SOLA SANZIONE PECUNIARIA

## Art. 10.

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 11.

*Invio dei processi verbali.*

Per l'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, il processo verbale è trasmesso, a cura del pubblico ufficiale che lo ha redatto, in originale all'Intendente di finanza, ed in copia all'Amministrazione dei monopoli.

L'Intendente prefigge al denunciato un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni nè superiore a novanta, entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Trascorso tale termine, senza che il pagamento sia stato eseguito, l'Intendente invia il processo verbale al Procuratore della Repubblica con le osservazioni che ritiene opportune, dandone notizia all'Amministrazione dei monopoli.

## CAPO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI  
E TRANSITORIE

## Art. 12.

*Confisca.*

Per i delitti e le contravvenzioni preveduti da questa legge è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale.

## Art. 13.

*Disposizione finale.*

Le disposizioni della presente legge si estendono anche ai reati commessi sotto l'imperio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726.

## Art. 11.

*Identico.**Identico.*

Nel caso che l'autorità giudiziaria ritenga trattarsi di reati punibili con la sola pena pecuniaria, dovrà trasmettere gli atti all'Intendenza per eventuale conciliazione amministrativa ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

## CAPO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI  
E TRANSITORIE

## Art. 12.

*Identico.**Identico.*

## Art. 13.

*Identico.*

Le disposizioni più favorevoli della presente legge si applicano in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche ai reati commessi sotto l'imperio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726.

*Il Presidente della Camera dei deputati***GRONCHI.**